



Città di  
**PONTE SAN PIETRO**  
Provincia di Bergamo

**SETTORE 3 – SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**  
**Sistema bibliotecario area nord-ovest**

**DETERMINAZIONE N. 35 - 32 del 07-06-2024**

**Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA L. 241/1990 DELLA DECISIONE A CONTRARRE E CONSEGUENTE PROCEDURA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI (01/09/2027-31/08/2030) - CIG: B1B8FA73D3**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 3  
*"SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA"*

Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 28/12/2023 con il quale è stata attribuita al funzionario amministrativo Dott.ssa Laura Misani la funzione di Responsabile del Settore 3 "Servizi Istituzionali e alla persona" a far data dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;

Premesso:

- che con decisione a contrarre n. 35-23 del 17.05.2024 è stata avviata la procedura aperta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che per l'aggiudicazione del servizio è stato individuato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che il Comune di Ponte San Pietro ha indetto la procedura di gara in qualità di Ente capofila del Sistema bibliotecario, su delega dei Comuni che aderiranno all'accordo quadro;

Dato atto che:

- la procedura di gara è stata avviata sulla piattaforma certificata DigitalPA e che la pubblicazione del bando di gara è avvenuta secondo le disposizioni normative vigenti per gli appalti sopra soglia;
- il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 20 giugno 2024 ore 10.00;

Richiamato l'art. 10 del Capitolato tecnico:

art. 10 – corrispettivo del servizio e revisione prezzi

I prezzi pattuiti per i servizi appaltati sono quelli fissati in sede di gara; nessun'altra somma può essere richiesta alla Stazione appaltante o al singolo Ente, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura.

In ossequio al principio della conservazione dell'equilibrio contrattuale, previsto dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del citato decreto.

## DETERMINAZIONE N. 35 - 32 del 07-06-2024

Numerazione generale n.

È ammessa la revisione dei prezzi a partire dalla seconda annualità contrattuale, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera, ferma restando la tempistica di cui al comma precedente, la revisione dei prezzi verrà effettuata, per le voci di costo relative al personale, solo in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.

L'istruttoria verrà effettuata entro 30 giorni dall'eventuale richiesta da parte dell'Affidatario.

Dato atto che il tenore dell'articolo sopra richiamato evidenzia la posizione garantista della Stazione appaltante in merito alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale anche in relazione ai rinnovi contrattuali previsti per il personale della cooperative sociali, assicurando l'adeguamento dei costi della manodopera ai nuovi valori minimi tabellari;

Vista la comunicazione pervenuta in data 06/06/2024 prot. n. 15133 dalla Commissione per la vigilanza del rispetto del CIT delle cooperative sociali (Confcooperative Bergamo, AGCI Lombardia delegazione di Bergamo, Legacoop Lombardia), con contestazione del costo orario del Servizio 1) dell'accordo quadro in quanto non rispondente ai minimi salariali previsti e richiesta di rettifica del costo posto a base di gara;

Ritenuto che, alla luce della contestazione elevata, non risulti sufficientemente chiaro che la Stazione appaltante con l'art. 10 del capitolato tecnico abbia voluto tutelare i minimi salariali del personale impiegato nello svolgimento dei servizi e che non sia mai stata intenzione della stessa contravvenire intenzionalmente alle disposizioni garantiste in materia di lavoro;

Richiamati:

- l'art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 disponente che nelle procedure di gara le Stazioni appaltanti si comportano nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, e che in tale contesto viene collocato l'istituto dell'autotutela nel caso si renda opportuno annullare o rettificare gli atti posti in essere;
- l'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che consente di annullare d'ufficio un atto/provvedimento amministrativo per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure in essere, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede in regime di autotutela all'annullamento dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti;
- l'art. 97 della Costituzione, in ossequio al principio della buona amministrazione e dei principi comunitari che garantiscono la massima competitività e concorrenzialità, che individuano nell'annullamento in autotutela della procedura di gara e nella indizione di una nuova procedura, lo strumento per rendere possibile la massima e consapevole partecipazione degli operatori economici, anche ai fini del successivo regolare svolgimento del servizio, nel più ampio rispetto del principio di concorrenza e di salvaguardia delle condizioni minime salariali;

Dato atto che:

- la segnalazione pervenuta evidenzia una non corretta informazione dei documenti di gara tale da condizionare il corretto e razionale svolgimento della procedura;
- non essendo scaduti i termini di presentazione delle offerte, è possibile procedere all'annullamento in autotutela della decisione a contrarre, del bando di gara e dei documenti tecnici, con successiva pubblicazione di una nuova procedura più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione e degli operatori economici interessati;
- l'azione in autotutela consente di preservare l'interesse pubblico alla fruizione del miglior servizio, evitando eventuali contenziosi nel caso di prosecuzione della procedura di gara;

Ritenuto pertanto che, sulla base di quanto sopra esposto:

## DETERMINAZIONE N. 35 - 32 del 07-06-2024

Numerazione generale n.

- si proceda con l'annullamento in autotutela della procedura aperta per la stipula di un ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI – PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI (01/09/2027 – 31/08/2030) – CIG: B1B8FA73D3;
- si dia comunicazione ai Comuni aderenti all'accordo quadro della necessità di adeguare il costo orario del Servizio 1) al minimo salariale previsto con conseguente riformulazione del quadro economico dell'appalto;
- si proceda con una indizione di una nuova procedura di gara, successivamente al riscontro del Comuni interessati.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 4, 2° comma del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- gli artt. 47-51 dello Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle posizioni organizzative;
- la struttura organizzativa dell'Ente, così come aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 16/11/2023;
- il regolamento comunale di contabilità;

### DETERMINA

1) Di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21,-nonies della L. 241/1990, per le motivazioni enunciate in premesse, la decisione a contrarre n. 35-23 del 17/05/2024 e relativi allegati e conseguentemente la procedura aperta indetta in data 21/05/2024 e con scadenza in data 20/06/2024;

2) Di non dover procedere ad alcun indennizzo nei confronti dei potenziali operatori economici, in quanto alla data odierna non risultano presenti offerte ed in ogni caso non ne sussistono i presupposti in quanto la gara si trova in una fase antecedente all'aggiudicazione.

3) Di dar comunicazione dell'adozione del presente provvedimento ai soggetti interessati.

3) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

4) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

5) Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

6) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 3  
Dott.ssa Laura Misani

# **DETERMINAZIONE N. 35 - 32 del 07-06-2024**

Numerazione generale n.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche dati del Comune di Ponte San Pietro



Città di  
**PONTE SAN PIETRO**  
Provincia di Bergamo

**DETERMINAZIONE 35 - SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA  
NORD-OVEST - 32 del 07-06-2024**

Numerazione generale n.

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

**Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA L. 241/1990 DELLA DECISIONE A CONTRARRE E CONSEGUENTE PROCEDURA DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/08/2027 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI (01/09/2027-31/08/2030) - CIG: B1B8FA73D3**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto viene pubblicato oggi all'Albo Pretorio On Line al Nr. Di Reg. 787 e vi rimarrà  
pubblicato a tutto il 26-06-2024 compreso.

Ponte San Pietro, lì 11-06-2024

IL MESSO COMUNALE  
Antonella Esposito